

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il rinnovo della concessione di sfruttamento dei deflussi
della Maggia ad Avegno (acque residue)

(del 21 marzo 1978)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo 26 novembre 1903 la Società Elettrica Locarnese veniva autorizzata a sfruttare le acque della Maggia ad Avegno per 300 cavalli vapore (CV) in aggiunta ai 300 già ceduti in precedenza da altro concessionario.

In totale quindi 600 CV.

Successivamente con decreto legislativo 21 gennaio 1905 erano concessi alla Società summenzionata altri 1000 CV in aumento dei precedenti 600 CV.

Ulteriormente e meglio con decreto legislativo del 23 maggio 1906 il Consiglio di Stato veniva autorizzato a stipulare con la Società Elettrica Locarnese un solo ed unico capitolo di concessione per lo sfruttamento delle acque della Maggia, derivate ad Avegno nella centralina di Ponte Brolla.

La potenza tassabile era fissata in 1600 CV e la durata della concessione in 40 anni a partire dalla data del capitolato di concessione ossia dal 31 maggio 1907.

Prima della scadenza, e meglio l'11 gennaio 1946, la Società, che nel frattempo era diventata Società Elettrica Sopracenerina (SES), presentava istanza di rinnovo per un ulteriore periodo quarantennale a partire dal 1. maggio 1947.

L'esame di quest'istanza veniva tuttavia provvisoriamente congelato essendo allora in discussione la concessione delle acque della media ed alta Valle Maggia nonché della Melezza ed Isorno ad un Consorzio forze idriche della Valle Maggia in seguito denominato Officine idroelettriche della Maggia S.A. (OFIMA).

In effetti il Gran Consiglio ticinese decideva in data 10 marzo 1949 di accordare la surriferita concessione al citato Consorzio con l'obbligo di indennizzare i diritti dei terzi, fossero quest'ultimi iscritti nel catasto delle acque pubbliche in quanto diritti per sè stanti e permanenti (come tali altresì nel RF) oppure acquisiti in virtù di una concessione come questo era il caso della SES per le acque turbinate nell'impianto di Ponte Brolla.

Era ovvio che il problema degli indennizzi fosse devoluto al Consorzio di Partners citato in precedenza a favore del quale erano messe a disposizione anche parte delle acque fino allora (1947) sfruttate dalla SES.

Il Cantone non aveva infatti alcun interesse ad un eventuale riscatto dell'impianto di Ponte Brolla per l'evidente motivo che la progettata utilizzazione delle forze idriche della Maggia toglieva ogni significazione po-

litica ed economica ad un'operazione del genere, peraltro problematica per non dire impossibile, mancando allora una gestione cantonale in proprio delle acque ticinesi.

L'adempimento di un tale obbligo presupponeva tuttavia la soluzione di problemi giuridici ed in primo luogo la controversa questione della validità della concessione dell'impianto di Ponte Brolla a partire dal 1947.

In altre parole si trattava di puntualizzare la validità o meno di un rinnovo nelle circostanze descritte, ossia al momento in cui Consiglio di Stato e Gran Consiglio si apprestavano ad avviare un nuovo ed impegnativo corso della politica idroelettrica cantonale, che rompeva decisamente con quanto fino ad allora fatto in proposito.

Data la complessità dell'oggetto gli interessati, ossia il Consiglio di Stato da una parte e la Società Elettrica Sopracenerina (SES) dall'altra (si noti che quest'ultima malgrado il suo incerto rinnovo continuò anche dopo la scadenza del 1947 a sfruttare ininterrottamente le acque della Maggia sul salto fra Avegno e Ponte Brolla) concordavano di rinunciare a far valere le rispettive ragioni ed eccezioni e convenivano quindi con atto 28 gennaio 1955 in particolare quanto segue :

1. L'esercizio della centralina di Ponte Brolla è autorizzato per la durata di 20 anni a partire dal 1. gennaio 1954.
Deflussi utilizzabili : le acque residue della Maggia alla presa di Avegno.
2. La Società Elettrica Sopracenerina rinuncia a qualsiasi diritto di pretendere dalle Officine idroelettriche della Maggia S.A. una determinata affluenza d'acqua nel letto del fiume.
3. Per l'utilizzazione delle acque residue la Società Elettrica Sopracenerina (SES) verserà alle Officine idroelettriche della Maggia S.A. un canone fisso da concordare fra le parti.
4. Un contratto sarà pure stipulato fra la Società Elettrica Sopracenerina e le Officine idroelettriche della Maggia S.A. in base al quale quest'ultime forniranno a titolo di indennizzo per le mancate produzioni dell'impianto di Ponte Brolla e durante 20 anni un quantitativo annuo di energia pari a 8,5 Mio di kWh.
5. Trascorso il periodo di 20 anni la Società Elettrica Sopracenerina (SES) si riterrà completamente tacitata nei confronti dello Stato e delle Officine idroelettriche della Maggia S.A., rinunciando a qualsiasi ulteriori pretese.
6. La scadenza della convenzione 28 gennaio 1955 è fissata al 31 dicembre 1973.

Ogni decisione circa l'utilizzazione dei deflussi residui della Maggia ad Avegno doveva dunque spettare allo Stato a partire dal 1. gennaio 1974, e di ciò la SES era stata convenientemente resa edotta prima della scadenza.

Il 14 febbraio 1974 la SES chiedeva al Consiglio di Stato di essere autorizzata a mantenere in attività la centralina di Ponte Brolla per un ulteriore periodo di 20 anni e meglio dal 1. gennaio 1974 al 31 dicembre 1993, riservata la definizione della tassa di esercizio che sino al 31 dicembre 1973 era stata versata alla OFIMA sotto forma, come già menzionato, di un canone fisso concordato fra le parti.

A completazione di tale scritto la SES faceva inoltre pervenire una lettera della Direzione dell'OFIMA con la quale quest'ultima Società autorizzava la SES a comunicare all'Autorità competente che il proseguimento dell'esercizio non comportava obiezioni di sorta da parte del proprio Consiglio direttivo, visto che il contratto del 1955 era ormai scaduto.

Per poter prendere una decisione sulla richiesta presentata, il Consiglio di Stato faceva procedere ad un esame giuridico della situazione.

Dall'esame è risultato che la continuazione dello sfruttamento delle acque residue della Maggia fra Avegno e Ponte Brolla sarebbe stato possibile solo tramite una nuova concessione, di competenza del Gran Consiglio.

Infatti le forze idriche della Maggia non vennero date nella loro totalità, bensì nei limiti imposti dal progetto e dalle condizioni di concessione.

Il loro sfruttamento definitivo è dunque quello effettivo risultante al 10 marzo 1974, data alla quale sono scaduti i 25 anni a disposizione del concessionario (OFIMA) per l'avvio dell'esecuzione degli impianti previsti nell'ambito del secondo e terzo periodo di costruzione compreso eventuali aggiunte (art. 2 ed art. 6 del D.L. 10 marzo 1949).

Detto articolo 6 prescrive infatti che il periodo venticinquennale citato iniziava a decorrere con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ciò che venne ordinato con risoluzione governativa 11 marzo 1949.

Siccome la convenzione stipulata fra le parti nel 1955 ha cessato di svolgere i suoi effetti il 31 dicembre 1973, la nuova concessione per Ponte Brolla avrebbe dovuto assumere, secondo il parere giuridico richiesto dal Consiglio di Stato, la forma di un rinnovo della vecchia concessione del 31 maggio 1907 scaduta il 31 maggio 1947.

In tali termini il Consiglio di Stato rispondeva in data 14 gennaio 1975 alla lettera 24 febbraio 1974 della SES precisando a quest'ultima che per un ulteriore sfruttamento delle acque residue della Maggia fra Avegno e Ponte Brolla si sarebbe dovuto presentare regolare domanda al Cantone allegando i piani relativi alla utilizzazione in questione.

A questo passo sarebbero seguiti, secondo la normale procedura di legge, la pubblicazione della domanda e dei piani, il loro deposito, l'esame di eventuali ricorsi, il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio e la decisione di quest'ultimo.

A seguito di ciò la SES inoltrava in data 30 aprile 1975 una istanza intesa a conseguire per la durata di 40 anni, a decorrere dal 1. gennaio 1974, il permesso di continuare a sfruttare le acque residue della Maggia, captate ad Avegno, nell'impianto di Ponte Brolla.

I piani dell'impianto (in esercizio dal primo decennio del secolo) compresa la domanda 30 aprile 1975 della SES, vennero depositati presso la cancelleria municipale dei Comuni di Tegna, Avegno e Locarno, nonché presso la Sezione economia delle acque per un periodo di 2 mesi, e cioè dal 1. dicembre 1975 al 31 gennaio 1976 compreso (vedasi in proposito il Foglio Ufficiale n. 94 del 25 novembre 1975).

Contro di essi non vennero interposte opposizioni.

Sulla domanda di rinnovo della SES ebbe pure a pronunciarsi l'Azienda

Elettrica Ticinese (AET), così sollecitata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

In data 25 marzo 1976 essa comunicava che il proprio Consiglio di Amministrazione aveva esaminato l'oggetto e preavvisava favorevolmente la domanda in quanto :

- «la SES acquista dall'AET l'energia di complemento per tutta la zona di distribuzione in base ad un contratto stipulato per una durata di 25 anni a partire dal 1. maggio 1972 ;
- la SES si è impegnata a rinunciare a partecipare alla costruzione ed all'esercizio di nuovi impianti idroelettrici o di impianti di energia termo - nucleare, termica od altro ;
- l'impianto di Ponte Brolla alimenta direttamente la locale rete di distribuzione ed un suo inserimento nella rete AET non risulterebbe economico ;
- l'impianto suddetto non lede interessi dell'AET».

Naturalmente, conclude l'azienda cantonale, è auspicabile che il D.L. riprenda le norme a favore dell'AET già introdotte in occasione di precedenti rinnovi (in particolare il diritto dell'AET di fornire direttamente l'energia necessaria ad opere e cantieri propri o del Cantone, e l'impegno della concessionaria di coprire presso l'AET il fabbisogno di energia di complemento, ed eventualmente la rinuncia della SES a partecipare alla costruzione ed all'esercizio di nuovi impianti di produzione come già previsto nel contratto AET/SES sopra menzionato.

Notiamo di transenna che attualmente l'erogazione annua della SES è di circa 350 Mio di kWh, la cui copertura è assicurata dall'AET per circa 300 Mio di kWh (vedi contratto AET/SES della durata di 25 anni a partire dal 1. maggio 1972) e per il rimanente dalla produzione propria (impianti di Giumaglio, Ponte Brolla e Ticinetto) con una partecipazione di Ponte Brolla nella misura di circa 14 Mio di kWh (media annua 1971 - 1976 = 14,14 Mio di kWh).

Prima di procedere ad una rassegna dei singoli articoli del decreto legislativo che vi sottoponiamo, al fine di una loro giustificazione e motivazione riteniamo opportuno premettere una breve illustrazione tecnica dell'impianto.

La presa chiamata comunemente «presa di Avegno» è situata in territorio del Comune di Tegna (località «Gropp»).

Lo sbarramento costituito da una soglia di beton e granito in alveo del fiume è parte in territorio di Tegna e parte in territorio di Avegno.

Dalla presa si diparte un canale a pelo libero della lunghezza di 1560 metri di cui 510 a cielo aperto e 1050 in sotterraneo.

La pendenza media del canale è dell'1,5 %.

Esso segue la sponda destra della Maggia fino in località ai Grotti da dove prosegue poi verso il pozzo piezometrico sovrastante la centrale, rispettivamente il bacino di compenso.

Per arrivare al pozzo piezometrico il canale attraversa la strada cantonale Ponte Brolla - Tegna con sifone.

Dal pozzo piezometrico l'acqua è convogliata alla centrale tramite due condotte forzate sistemate su un ponte metallico gettato attraverso la valle.

Il bacino di compenso è derivato dal canale in funzione di by-pass ed ed alimenta le due condotte appena sotto il pozzo piezometrico.

Le caratteristiche principali dell'impianto sono le seguenti :

— *Idrauliche :*

- portata del canale 11,0 mc/sec.
- portata di una condotta forzata 5,5 mc/sec.
- salto lordo 37 ml.
- capacità del bacino di compenso 15.000 mc.
di cui utilizzabili 10.000 mc.

— *Elettro-meccaniche :*

- due turbine Francis di 2125 CV cadauna,
- due alternatori trifasi di 1900 KVA cadauno,
- un trasformatore di separazione direttamente allacciato alla rete di distribuzione 16kV della SES che convoglia l'energia prodotta verso Valle Maggia e Centovalli.

Le installazioni elettro-meccaniche descritte sono del 1958, anno in cui sostituirono quelle originali.

La centrale di Ponte Brolla è completamente automatizzata dal 1971.

Procediamo ora ad una rapida rassegna dei singoli articoli del decreto legislativo che vi sottoponiamo, ai fini di una loro giustificazione e motivazione.

L'art. 1 afferma il principio del rinnovo delle concessioni. Esso è da porre in relazione con l'art. 5 che ne fissa la durata.

L'art. 2 stabilisce la portata media utilizzata nell'impianto, il salto lordo pari alla differenza fra le quote 255,89 e 215,76 ms/m. nonché la potenza tassabile.

La portata utilizzata è stata calcolata in base alla curva di durata delle portate medie giornaliere 1976 (determinate quest'ultime in base alla produzione giornaliera dell'impianto) e ad un fattore di correzione ottenuto dividendo la produzione annua media del periodo 1971-76 per la produzione 1976.

L'art. 3 fissa la tassa di esercizio e di concessione. A tale proposito si fa presente che la tassa di esercizio indipendentemente dall'inizio del periodo di durata della concessione, è dovuta a partire dal 1. gennaio 1974 dato che fino al 31 dicembre 1973 vigeva la speciale convenzione Stato/SES del 28 gennaio 1955 operante a partire dal 1. gennaio 1954 e che nel periodo 1947-1953 compreso la SES ha regolarmente versato l'annuale tassa di esercizio.

Fanno stato ai fini della determinazione della tassa di esercizio i canoni ammessi dai decreti e ordinanze federali del 1968/69 e del 1977 che fissano le aliquote di Fr. 12,50 ; Fr. 10,— ; Fr. 7,50 rispettivamente le aliquote di Fr. 20,— ; Fr. 16,— ; Fr. 12,— valide, per ognuna delle tre qualità d'acqua, a partire dal 1. gennaio 1969 rispettivamente dal 1. gennaio 1977 secondo analoghe disposizioni cantonali.

In base alle potenze corrispondenti al tipo d'acqua utilizzata ed ai canoni di cui sopra è possibile calcolare il valore medio delle aliquote applicabili alla forza lorda globale.

Le potenze lorde medie sono calcolate in base alla curva di durata dei deflussi utilizzati per il 1976 e ad un coefficiente di adattamento risultante dal rapporto fra la produzione media del periodo 1971 - 1976 e la produzione dell'anno 1976.

Per gli anni 1974 - 1975 - 1976 rispettivamente per gli anni 1977 e seguenti le tasse di esercizio risultano dalla tabella che segue, nella quale sono pure esposte le aliquote medie risultanti dal rapporto fra la tassa di esercizio annua dovuta e la potenza lorda media globale.

<i>Potenza lorda media suddivisa nelle varie categorie CV</i>	<i>Aliquota per gli anni 1974-75-76</i> Fr./CV	<i>Aliquota per gli anni 1977 e seguenti</i> Fr./CV	<i>Tasse di esercizio 1974-75-76</i> Fr./anno	<i>Tasse di esercizio 1977 e seguenti</i> Fr./anno
1826,25	12,50	20,00	22.828,15	36.525,00
627,47	10,00	16,00	6.274,70	10.039,50
442,98	7,50	12,00	3.322,35	5.315,75
2896,70	Importo totale arrotondato a		32.425,20	51.880,25
	Aliquote medie		Fr. 11,19/CV	Fr. 17,91/CV

Come in tutte le concessioni, che sono state oggetto di rinnovo o sono da considerare nuove, vale la riserva della revisione della tassa d'esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni della legge federale in materia.

La tassa di concessione unica, dovuta una sola volta, è considerata un multiplo della tassa di esercizio.

L'art. 18 della legge cantonale del 1894 prevede infatti una tassa di concessione da Fr. 5,— a Fr. 30,— per CV.

In linea generale la prassi ammette che l'aliquota applicabile corrisponda al doppio della tassa di esercizio dovuta per la prima volta.

Poichè quest'ultima è di Fr. 32.400,— ne consegue quindi che la tassa di concessione per un periodo di durata quarantennale sarebbe di franchi 64.800,—.

Tenuto conto tuttavia che la durata effettiva, cioè all'infuori dello speciale regime convenzionale 1954/1973 è di 20 anni, come sarà detto illustrando l'art. 5, la tassa di concessione è stata ridotta alla metà dell'importo sopra indicato.

L'art. 4 salvaguarda i diritti dei terzi. Attribuisce quindi alla concessionaria ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali danni, e conferma a questa il diritto di espropriazione per eventuali costruzioni e per gli impianti di trasporto dell'energia.

L'art. 5 fissa la durata del rinnovo in 40 anni stabilendone la data d'inizio e contiene pure le disposizioni relative all'uso del diritto di riscatto.

Circa la durata del rinnovo dobbiamo qui rifarci a quanto già detto in precedenza allorchè la Sopracenerina (alla quale venne richiamata verso la fine del 1973 la scadenza della convenzione Stato/SES 1. gennaio 1954/31

dicembre 1973), presentò in data 24 febbraio 1974 la richiesta di essere autorizzata a mantenere ulteriormente in attività la centrale di Ponte Brolla per il periodo 1. gennaio 1974 / 31 dicembre 1993, riservato beninteso l'adeguamento della tassa di esercizio alla nuova situazione.

Ci esimiamo dal ripetere quanto già detto in proposito limitandoci a richiamare che nello scritto 14 gennaio 1975 diretto alla SES il Consiglio di Stato oltre all'ossequio della vigente legislazione cantonale in materia di concessione precisava che un rinnovo avrebbe al massimo potuto estendersi ad altri 40 anni con inizio dal 1. giugno 1947, ma con una decorrenza effettiva (visto il regime particolare concordato sino al 31 dicembre 1973) limitatamente al periodo 1. gennaio 1974 / 31 maggio 1987.

Il Consiglio di Stato con la precisazione surriferita ha inteso anticipare in via orientativa alla SES il proprio avviso quo all'inizio del rinnovo.

Ma la SES ignorando questa indicazione ha chiesto che il rinnovo venisse concesso con decorrenza a partire dal 1. gennaio 1974 (e per 40 anni).

Vediamo ora di puntualizzare questo aspetto della concessione.

Esistono elementi posteriori all'avviso sopraccitato, che possono, a nostro modo di vedere, giustificare almeno dal profilo pragmatico una modifica del precedente giudizio sulla data di decorrenza del rinnovo.

Il rinnovo di una concessione è di regola al massimo quarantennale, al fine di rimanere nei limiti degli 80 anni fissati dalla legislazione federale.

La legge cantonale recita che il rinnovo potrà essere accordato o non accordato ed in quest'ultimo caso lo Stato dovrebbe esercitare il diritto di riscatto.

Il diritto di riscatto può essere fatto valere anche ulteriormente a scadenze prefissate, mentre alla scadenza del rinnovo varrebbe il principio della revisione, a mente del quale lo Stato rileverebbe parte delle installazioni gratis, pagando per contro un'equa indennità per le altre.

Ora, come già si ebbe a dire in precedenza, l'AET ha, per ragioni varie, ritenuto di poter preavvisare favorevolmente la domanda della SES.

Tuttavia ha altresì esaminato la convenienza o meno di far valere il riscatto dell'impianto di Ponte Brolla.

Sulla base di valutazioni del costo dell'energia prodotta essa è però giunta alla dimostrazione che quest'energia non risultava interessante e che se in un domani il Cantone avesse da decidere, per altre considerazioni, di riscattare l'impianto, si dovrebbe procedere al suo smontaggio in quanto esso non si inserisce razionalmente nel complesso delle strutture AET.

Le conclusioni AET relative al riscatto, intervenute nel marzo del 1976, modificano quindi, almeno dal profilo pratico, l'avviso espresso dall'Esecutivo in data 14 gennaio 1975.

Infatti essendo per le ragioni anzidette, esclusa la convenienza di un riscatto la data di inizio non gioca più un ruolo preponderante nel contesto del rinnovo.

Pertanto la data di quest'ultimo anzichè decorrere dal 1. giugno 1947 potrebbe anche posticiparsi al 1. gennaio 1954 tenendo conto del fatto che il periodo fra il 1. giugno 1947 ed il 31 dicembre 1953 è trascorso nella più grande incertezza per la SES, a dipendenza della controversa questio-

ne della validità di un rinnovo di sfruttamento di acque in quegli anni.

D'altra parte la legge dice che spirato il termine (cioè scaduto il periodo di tempo concesso che non deve essere in ogni caso superiore ai 40 anni) lo Stato (ossia il Gran Consiglio per gli sfruttamenti superiori ai 300 CV) potrà rinnovare la concessione ritenuto che in caso ciò fosse negato vi è l'obbligo dell'espropriazione dell'insieme delle opere eseguite dal concessionario.

Abbiamo dunque deciso di proporre alla vostra attenzione l'inserimento nel progetto di decreto legislativo di una durata quarantennale del rinnovo fissandone l'inizio al 1. gennaio 1954 con scadenza al 31 dicembre 1993 ed una decorrenza effettiva dal 1. gennaio 1974 al 31 dicembre 1993, ossia di 20 anni.

Su questa decorrenza effettiva è dovuta, come già detto, la tassa di concessione.

L'art. 6 contiene i dispositivi relativi all'uso del diritto di riversione.

L'art. 7 fa obbligo alla SES di documentare le spese di costo influenzanti il diritto di riversione.

Sull'art. 9 della concessione, contemplante le abituali riserve per le misure a favore dell'economia forestale, della pesca e delle bellezze naturali, riteniamo opportuno dilungarci, sia pure brevemente, al fine di illustrare i motivi delle disposizioni menzionate in particolare sotto a) e b).

L'istanza presentata dalla Sopracenerina in data 30 aprile 1975 e gli atti complementari forniti in data 3 ottobre 1975 vennero trasmessi in visione, e per le rispettive osservazioni, ai Servizi cantonali della pesca, della protezione delle acque e della commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.

Per meglio puntualizzare l'oggetto venne esperito un sopralluogo che si concludeva con la decisione principale d'affidare al professor F. Gyax dell'Università di Berna l'incarico di allestire una perizia intesa a puntualizzare eventuali restrizioni alla presa al fine di poter disporre di un deflusso continuo e sufficiente su tutta la tratta di alveo compresa fra la soglia in corrispondenza alla presa e l'inizio della cosiddetta «gola di Pontebrolla».

Le indagini avviate e condotte durante tutto il 1976 hanno permesso all'esperto, considerata la caratteristica di detto anno (molto secco nell'arco del 1. semestre), di constatare:

- a) che il filo d'acqua continuo fra la presa (il f.a.c. inizia a circa 20 metri a valle della stessa) e la gola non è mai risultato interrotto;
- b) che le portate del fiume Maggia misurate in corrispondenza alla soglia rocciosa erano comprese fra 150 l/sec. e 200 l/sec.;
- c) che a quantitativi di questo ordine di grandezza in alveo facevano riscontro nel canale di adduzione portate di 1,5 mc/sec.;
- d) che essendo la configurazione dell'alveo suscettibile di modifiche con le piene, era da escludere la possibilità di stabilire una volta per tutte dei quantitativi di deflusso.

Occorre viceversa riservarsi la facoltà di poterli adattare alle mutate condizioni dell'alveo.

Questi risultati della perizia Gyax datata 29 gennaio 1977 sono stati discussi in un seduta collegiale nel corso della quale si è sottolineato che

dal profilo della protezione paesaggistica sono di notevole rilievo le constatazioni sotto a) mentre non si pongono attualmente problemi nè dal profilo della depurazione delle acque nè da quello piscicolo, data la marginale importanza della tratta in questione dal profilo ittico.

Da quest'ultimo punto di vista è invece desiderato un aggiornamento della tassa dovuta dalla SES per i danni alla pescosità.

Da ciò è scaturita la decisione:

1. di legare il rinnovo della concessione all'inserimento nell'articolo 9 di condizioni legate alle constatazioni menzionate sotto a), b) e c); unitamente alla riserva di adeguare le portate sotto a) e b) ed accresciute esigenze di protezione dell'ambiente qualora questo dovesse in futuro rivelarsi necessario ;
2. di effettuare delle indagini estese ad un lungo periodo di tempo atte a meglio stabilire l'entità del deflusso superficiale immediatamente a valle della presa.

L'art. 10 tratta del corrispettivo per l'uso di aree demaniali e di proprietà dello Stato, mentre nell'interesse dei consumatori stabilisce per la concessionaria determinati obblighi nella distribuzione di energia riservando le convenzioni SES/Comuni attualmente in vigore.

La possibilità di chiedere una revisione delle disposizioni di tale articolo, a dipendenza di circostanze eccezionali, corrisponde ad una misura di prudenza dettata dal fatto che la partecipazione è calcolata sulle entrate lorde e non sugli utili.

L'art. 11 riflette quanto sottolineato dall'Azienda Elettrica Ticinese, de in particolare l'obbligo della concessionaria di approvvigionarsi in energia di complemento, naturalmente a parità di condizioni.

I rimanenti articoli non necessitano di spiegazioni.

Vi chiediamo pertanto di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Cotti

p.o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo alla Società Elettrica Sopracenerina (SES) Locarno della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno

(del.....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1978 n. 2290 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alla Società Elettrica Sopracenerina, Locarno, è rinnovata la concessione di utilizzare le acque del fiume Maggia derivate ad Avegno:

- originariamente accordata con decreto legislativo del 23 maggio 1906 ed atto di concessione del 31 maggio 1907 scaduto il 31 maggio 1947 ;
- successivamente prorogata limitatamente ai deflussi residui con convenzione 28 gennaio 1955 stipulata fra il Consiglio di Stato e la Società Elettrica Sopracenerina valida per il periodo 1. gennaio 1954 - 31 dicembre 1973.

Art. 2. — La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'attuale impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue :

portata media	$Q_m = 5,4137$ mc/sec.
caduta lorda	$H = 40,13$ metri
potenza lorda media	$100 \times Q_m \times H = 2896,70$ CV

75

Questa potenza lorda fa stato per il computo delle tasse di concessione e di esercizio, riservate le disposizioni dell'articolo 19 capoverso secondo della legge cantonale del 1894 sull'utilizzazione delle acque.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione è vincolato al pagamento :

- a) di una tassa di esercizio annuale dovuta a partire dal 1. gennaio 1974. La tassa di esercizio annua per gli anni 1974/1975/1976 è stabilita applicando alla potenza globale di 2869,70 CV un'aliquota media di Fr. 11,19 per CV (importo annuo arrotondato : Fr. 32.400,—), rispettivamente un'aliquota media di Fr. 17,91 per CV per gli anni 1977 e seguenti (importo annuo arrotondato : Fr. 51.900,—).
- b) una tassa unica di concessione di Fr. 32.400,—. La tassa di concessione è da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le tasse di esercizio per gli anni 1974 - 1975 - 1976 - 1977 saranno versate come segue :

anni 1974 e 1975 entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto ;

anni 1976 e 1977 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Quelle successive saranno dovute conformemente a quanto prescritto dall'articolo 19 della legge cantonale 1894.

Nella tassa di esercizio sono comprese le spese di trasporto nel Cantone.

E' riservata la modificazione della tassa di esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni della legislazione federale in materia.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Al concessionario è confermato il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 40 anni con effetto retroattivo al 1. gennaio 1954 e decadrà quindi entro il 31 dicembre 1993.

Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto alla scadenza del 30.mo anno della presente concessione con preavviso di 1 anno ed alle seguenti condizioni :

- a) per le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo del riscatto sarà pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo dell'1,25 % a partire dal 1. gennaio 1924 per le parti riutilizzate, rispettivamente dell'1,25 % a partire dalla fine del 15.mo anno successivo alla messa in esercizio per le opere di ammodernamento e potenziamento ;
 - b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di energia sarà corrisposto, come prezzo di riscatto, un'equa indennità in nessun caso superiore al valore reale.
- La tassa di concessione sarà retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/20 per ogni anno non decorso.

Art. 6. — Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riverisione e pertanto il Cantone potrà :

- a) avocare a sé senza compenso le opere di ritenuta o di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto ;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'Amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando un'equa indennità.

Il concessionario può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione ed al trasporto dell'energia elettrica, se esso può servirsene con vantaggio per l'utilizzazione dell'energia.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con l'Autorità cantonale dopo la scadenza della prima concessione (1947) verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25 % a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello della messa in esercizio dell'impianto ammodernato.

Art. 7. — La concessionaria dovrà fornire al Consiglio di Stato, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise sulle spese documentate di costo influenzanti l'indennità in caso di riversione.

Art. 8. — La presente concessione può essere trasferita, con il consenso del Consiglio di Stato, ad un Ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone.

Il consenso sarà negato se ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica.

Art. 9. — Il concessionario si impegna ad ossequiare senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio ed in particolare le disposizioni seguenti :

- a) il deflusso alla soglia rocciosa sotto il vecchio ponte ferroviario non deve essere inferiore a 200 l/sec. anche in caso di estrema siccità ;
- b) qualora il deflusso citato tendesse a scendere sotto i 200 l/sec. la SES non potrà prelevare alla presa di Avegno un quantitativo d'acqua superiore a 1,25 mc/sec. ;
- c) di effettuare delle indagini estese ad un lungo periodo di tempo atte a stabilire l'entità del deflusso superficiale immediatamente a valle della presa.

Rimane riservato l'adeguamento delle portate sotto a) e b) qualora ciò risultasse necessario per accresciute esigenze di protezione dell'ambiente.

Una convenzione, da stipularsi, regolerà l'applicazione di quanto precede come pure le necessarie misure di controllo.

Art. 10. — A titolo di corrispettivo per la facoltà di usare aree demaniali e di proprietà dello Stato per le opere di derivazione dell'acqua e di trasporto dell'energia elettrica, la concessionaria si obbliga a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia elettrica e di forza motrice agli edifici aziendali e di uso dello Stato, situati nella zona di distribuzione da essa direttamente servita, ritenuto un onere massimo di Fr. 10.000,—/anno.

Ai Comuni nei quali la concessionaria fornisce direttamente l'energia agli utenti ed ha ottenuto diritto di privativa per almeno 20 anni, sarà da accordare da parte di quest'ultima una partecipazione agli incassi lordi per l'energia venduta non inferiore :

- a) al 10 % sulle forniture a tariffa normale alle economie domestiche e all'artigianato ;
- b) al 5 % sulle forniture industriali ed agricole.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro possa sostituire le altre prestazioni.

Sono pure riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o a forza maggiore od allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale della concessionaria, essa avrà facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 11. — La concessionaria riconosce all'Azienda Elettrica Ticinese il diritto di fornire direttamente l'energia necessaria ad opere ed a cantieri propri, o del Cantone, nel comprensorio da essa direttamente servito.

La concessionaria si impegna parimenti a coprire, a parità di contratti in vigore, il fabbisogno di energia di complemento presso l'Azienda Elettrica Ticinese.

Restano riservati i contratti in vigore fra la concessionaria ed i terzi.

La concessionaria si impegna pure a rinunciare a partecipare alla costruzione ed all'esercizio di nuovi impianti di produzione (idroelettrici, termici, nucleari) come del resto già previsto nel contratto AET/SES.

Art. 12. — Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 della LUF1.

Se la concessione si estingue per espressa rinuncia o per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione (art. 6) sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

Art. 13. — I diritti privati dei terzi sono riservati conformemente all'art. 45 LUF1.

Art. 14. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916 e successive modifiche come pure alle vigenti ordinanze di applicazione.

Art. 15. — Le contestazioni che dovessero sorgere fra la concessionaria e l'Autorità concedente saranno decise conformemente all'art. 71 della LUF1.

Art. 16. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sulla utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

